



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale
BOLZANO



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale per i Minorenni
BOLZANO

Prot. n. 175/2023 int. del 27.07.2023

Prot. n. 5/2023 int. del 27.07.2023

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA GLI UFFICI REQUIRENTI DI BOLZANO PER IL
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO IN
MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA E CONTRO MINORI**

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di luglio alle ore 11.00, negli Uffici della Procura della Repubblica di Bolzano

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano

stipulano il seguente protocollo di Intesa

- Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura di adozione della Risoluzione in data 7/ 7/2010 in tema di Organizzazione delle Procure Minorili;
- Vista la Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 16 Dicembre 2020 di modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura deliberata in data 16 Novembre 2017, così come modificata alla data del 18 Giugno 2018, che all'art. 7, comma 6, stabilisce che nel progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica indichi "le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i Minorenni sia in materia penale che in materia civile";
- Vista la Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 9/5/2018 di approvazione della "Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica", in cui si promuovono soluzioni organizzative idonee ad implementare l'efficacia dell'intervento giurisdizionale e a conformarlo alle indicazioni provenienti dalla normativa di settore;
- Vista la Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 3 Novembre 2021 (Prat. n. 411/VV2019) in ordine ai Risultati del monitoraggio sull'applicazione delle linee guida in



tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica;

- Vista la L. 1° Ottobre 2012, n. 172, la L. 15 Ottobre 2013, n.119, visto il d.lgs. 15 Dicembre 2015, n.212, vista la L. 19 Luglio 2019, n. 69 e la L. 27 Settembre 2021, n. 134;

Ciò premesso e considerato:

- che con l'evolversi del contesto sociale si è evidenziata, negli ultimi anni, una crescente sensibilità riguardo ai fenomeni della violenza domestica e di genere, alle situazioni di abuso e sfruttamento sessuale in danno di minori, ed in particolare il profilo della tutela delle vittime di reato ha assunto una centralità sempre più marcata nella legislazione internazionale, eurounitaria e nazionale;
- che, alla luce di ciò, deve ritenersi necessario adeguare il protocollo di "Intesa sulle modalità di coordinamento nei casi di maltrattamento e violenza in danno di minori" tra Uffici Giudiziari di Bolzano siglato in data 15/10/2010, essendosi modificato in maniera sostanziale quell'assetto normativo che ne aveva determinato la sottoscrizione;
- che, con la presente forma di collaborazione tra Procure si intende porre al centro del tema la tutela delle vittime di violenza di genere e domestica, ed in particolar modo di quelle minori di età, tanto nella veste di vittime che di testimoni;
- che, data la peculiarità delle **indagini relative ai fatti di reato che scaturiscono da tali forme di violenza** e le conseguenze che da esse discendono nella vita personale e familiare della vittima e dell'indagato, risulta indispensabile una efficace azione di coordinamento tra la Procura Ordinaria e la Procura per i Minorenni di Bolzano, chiamate a gestire le prime fasi conseguenti all'emersione della *notitia criminis*. Ciò al fine di garantire una tutela immediata ed effettiva ai minori ed alle donne vittime di abuso o di violenza domestica, evitando sovrapposizioni di interventi che possano risultare pregiudizievoli;
- che appare del tutto evidente l'opportunità di agire, in tali primissime fasi delle indagini, con la massima tempestività, sinergia e segretezza, tanto più in virtù del fatto che, nella materia in esame, per sua natura povera di riscontri obiettivi, gli atti a sorpresa, se eseguiti in un momento in cui l'indagato non è ancora conoscenza dell'indagine, possono risultare decisivi;
- che nell'ambito dell'articolata attività investigativa risulta necessario contemperare diversi aspetti: l'esigenza di riservatezza delle indagini, la necessità di porre in essere interventi tempestivi a tutela dei minori e delle donne vittime di violenza, l'opportunità di evitare - per quanto possibile - la ripetizione di audizioni di minorenni ed il sovrapporsi di accertamenti psicodiagnostici (e ciò per gli evidenti rischi di vittimizzazione secondaria e compromissione dell'autenticità del ricordo che ne potrebbero derivare), oltre all'esigenza di far sì che il presunto autore non venga a conoscenza dell'esistenza di indagini a suo carico, anche per scongiurare possibili ritorsioni nei confronti della vittima, o sottoporla a pressioni psicologiche;



- che, riguardo all'esigenza di segretezza delle indagini, occorre rilevare che il legislatore, nella previsione normativa di cui all'articolo 609 decies c.p. individua, quale interlocutore della Procura Ordinaria, il Tribunale per i Minorenni, il cui intervento richiederebbe tuttavia che necessariamente vengano depositati avanti al T.M. atti di indagine (intercettazioni, s.i.t., perquisizioni o altre forme di investigazione) esperiti dalla Procura presso il Tribunale, dai quali emergano condotte illecite o pregiudizievoli in danno di minori, con conseguente violazione del segreto investigativo;
- che, peraltro, pur apparendo necessario assicurare il rispetto sostanziale della disposizione di cui all'articolo 609 decies c.p., risulta allo stesso modo indispensabile che si realizzi un'interlocuzione tempestiva e diretta anche tra i magistrati della Procura ordinaria e quelli della Procura minorile, potendo quest'ultima garantire il rispetto delle esigenze di segretezza e, al contempo, attivare, ove ritenuto opportuno e non in contrasto con le investigazioni della Procura presso il Tribunale, un'autonoma indagine/attività informativa mediante l'utilizzo della polizia giudiziaria specializzata e degli organi territoriali competenti, per una verifica del contesto familiare ed ambientale del minore, acquisendo in tal modo informazioni idonee a consentire gli eventuali opportuni e tempestivi interventi a tutela del minore;

Ritenuto

- di definire delle procedure uniformi, finalizzate ad un utile ed efficace scambio di informazioni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano, laddove i predetti Uffici siano coinvolti nella trattazione di procedimenti per reati commessi, anche solo in forma "assistita", in danno di minorenni, in essi ricomprendendosi, principalmente, tutte le fattispecie di reato oggetto della specifica normativa disciplinata dalla L. 69/2019;
- di adottare un approccio multidisciplinare e coordinato tra le parti del presente protocollo che assicuri un tempestivo accertamento dei fatti reato, mettendo al centro la vittima e i suoi bisogni, garantendo tempestivi interventi di protezione per le vittime e di riparazione dei gravi pregiudizi loro inferti;

I soggetti aderenti al presente protocollo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, convengono:

Articolo 1 (Procedimenti oggetto del presente protocollo e finalità)

I reati oggetto del presente protocollo sono:

- A) quelli in cui è comunque coinvolto (in qualità di indagato o vittima) **un genitore di prole minorenni** in relazione ai delitti, anche in forma tentata, previsti: dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609 undecies, 612-bis, 612-ter c.p., ovvero dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma



del medesimo codice penale, dall'art. 583 bis c.p., dall'art. 558 bis c.p. e dagli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601 e 602 c.p., e 575c.p.;

- B) quelli in cui è comunque coinvolto, in qualità di vittima, **un soggetto minorenn**e, in relazione ai delitti consumati o tentati previsti:
dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609 undecies, 612-bis, 612-ter c.p, ovvero dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del medesimo codice penale, dall'art. 583 bis c.p., dall'art. 558 bis c.p. e dagli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601 e 602, e 575 c.p..

Gli obblighi informativi previsti nel presente protocollo valgono anche per i fascicoli iscritti a Modello 45 (NCR).

Alla luce delle sopra evidenziate premesse e considerazioni, le finalità specifiche del presente protocollo sono quelle:

- di ottimizzare il coordinamento tra i soggetti aderenti al protocollo nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto a gravi reati in danno di minorenni o in cui è comunque coinvolto un genitore di prole minorenn, anche in ordine alle attività di tutela, protezione ed assistenza delle predette vittime;
- di promuovere e potenziare un efficace e rapido scambio informativo tra i soggetti aderenti al presente protocollo, non limitato alla sola *notitia criminis*, ma esteso a tutte le ulteriori informazioni relative a fatti di rilievo ed alle iniziative intraprese.

Articolo 2 (Notizia di reato)

Fermo restando l'obbligo previsto dagli articoli 331 e 334 c.p.p per i pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, (assistenti sociali, psicologi, educatori, insegnanti, operatori di comunità), nonché per gli esercenti una professione sanitaria (medici di base, medici ospedalieri, ginecologi, pediatri, psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, etc.) di fare denuncia per iscritto, senza ritardo e senza alcun intervento preventivo, al Pubblico Ministero o alla polizia giudiziaria in tutti i casi in cui, nell'esercizio delle loro funzioni o del loro servizio, ricevano o vengano a conoscenza di reati oggetto del presente protocollo, la gestione delle notizie di reato avverrà nel rispetto di quanto di seguito indicato:

- A.1) Quando la Procura presso il Tribunale riceve una *notitia criminis* relativa ad alcuno dei delitti oggetto del presente protocollo, il P.M. titolare del relativo procedimento provvederà tempestivamente a compilare la scheda preliminare di valutazione (c.d. Allegato E) che verrà inviata al P.M. minorile su richiesta di quest'ultimo (vedasi art. 2 Lett. C) e nella quale saranno presenti le seguenti informazioni:

- il Pubblico Ministero titolare e il numero del procedimento iscritto presso la Procura Ordinaria;



- se il soggetto indagato sia o meno già a conoscenza della denuncia a suo carico;
- se vi siano eventuali motivi ostativi allo svolgimento di indagini socio-familiari da parte degli uffici giudiziari minorili.

La Procura Minori attende, di regola, il decorso del termine di 30 giorni dal giorno in cui perviene la notizia di reato e, successivamente al decorso di tale termine, può assumere le iniziative di propria competenza, qualora non pervengano contrarie indicazioni da parte del P.M. titolare del procedimento iscritto presso la Procura Ordinaria. Tale procedura non si applica ai reati di violenza sessuale e pedopornografia, per i quali è sempre necessario il preventivo coordinamento con il Pubblico Ministero presso la Procura Ordinaria titolare del procedimento penale.

Qualora alla Procura Ordinaria risulti che la Procura Minori non sia a conoscenza della *notitia criminis*, perché ad essa non indirizzata, sarà suo onere provvedere alla trasmissione. Qualora invece la *notitia criminis* pervenisse unicamente alla Procura Minori, sarà onere della stessa di provvedere alla trasmissione della *notitia criminis* alla Procura Ordinaria.

A.2) Quando, ricevuta la *notitia criminis*, presso la Procura Minori risulti pendente o già instaurato un procedimento *de potestate* o di apertura di adottabilità avanti al Tribunale per i Minorenni (riguardante il minore parte offesa nel procedimento avanti alla Procura presso il Tribunale), la Procura per i Minorenni provvederà a trasmettere alla Procura presso il Tribunale le eventuali recenti relazioni dei Servizi Sociali a sua disposizione, nonché il ricorso avanti al Tribunale per i Minorenni che dovesse essere già stato presentato sempre in data recente.

B) **In presenza di fatti-reato di particolare gravità e delicatezza**, tali da rendere necessaria l'adozione di provvedimenti emergenziali a tutela dei minori (si tratta in particolare dei casi di cui all'art. 403 c.c.), il magistrato della Procura (ordinaria o minorile) che per primo ha acquisito la *notitia criminis* informerà direttamente, per le vie brevi, il collega di turno dell'ufficio omologo, con cui concorderà le eventuali misure urgenti da adottare. Sempre nei casi di reati di particolare gravità, Il P.M. (ordinario o minorile), presa visione degli atti trasmessi e della comunicazione della *notitia criminis*, qualora ritenuto necessario, si metterà in contatto direttamente, anche per le vie brevi, con il collega dell'Ufficio omologo (P.M. di turno esterno o P.M. titolare del procedimento), ovvero tramite la polizia giudiziaria, al fine di attuare un coordinamento investigativo volto ad impedire la duplicazione di atti che comportino il rischio di vittimizzazione secondaria per il minore (ripetute audizioni), e di mantenere, ove necessario, il segreto investigativo, per non pregiudicare il buon esito delle indagini in corso.

A tale ultimo fine verrà concordata, caso per caso, la trasmissione di atti utilizzabili.

C) Qualora non vi siano motivi ostativi allo svolgimento di indagini sul contesto socio-familiare del minore e questo venga esplicitato dal P.M. ordinario nella scheda preliminare di valutazione (c.d. Allegato E), inviata al P.M. minorile a sua richiesta, quest'ultimo potrà, anche prima del decorso del termine di 30 giorni, attivare autonome indagini sul contesto socio-familiare del minore, mediante l'utilizzo della polizia giudiziaria specializzata e/o degli



organi territoriali competenti, acquisendo ogni utile informazione per valutare se sia necessario richiedere al Tribunale per i Minorenni provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale.

In tutti gli altri casi il Pubblico Ministero minorile può assumere le iniziative di propria competenza, successivamente al decorso del termine di 30 giorni dal giorno in cui perviene la notizia di reato qualora non pervengano contrarie indicazioni da parte del P.M. titolare del procedimento iscritto presso la Procura ordinaria (salvo quanto previsto all'art. 2 lett. A1).

- D) Quando saranno venute meno le esigenze di segretezza degli atti istruttori raccolti dal Pubblico Ministero ordinario, sarà suo onere quello di trasmettere al P.M.M. detti atti, a seguito di specifica richiesta da parte del P.M.M., così che quest'ultimo possa avviare o riprendere una completa attività di raccolta di informazioni attinenti allo stato di eventuale pregiudizio in cui il minore si possa trovare, oppure trasmettere al Tribunale per Minorenni detti atti ad integrazione di quelli già inoltrati con precedente ricorso. Il Pubblico Ministero ordinario trasmette in ogni caso al Pubblico Ministero minorile l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. nonché le richieste di archiviazione e di misure cautelari.
- E) Nell'ipotesi in cui ricorrano improrogabili esigenze di cautela probatoria, il P.M. ordinario o minorile potrà, per il solo tempo strettamente necessario, ritardare la trasmissione di singoli atti, ovvero effettuarne la trasmissione con eventuali "omissis", oppure inviare relazioni riassuntive, limitandosi ad evidenziare eventuali aspetti di pregiudizio per il minore, e precisando la possibile ostensibilità di detti atti.

Articolo 3 (Scambio informativo sulle successive notizie di rilievo)

Gli Uffici firmatari del presente protocollo si impegnano a mantenere un proficuo scambio di informazioni sui fatti di rilievo attinenti i rispettivi procedimenti. In particolare:

- A) Il P.M. minorile trasmetterà al P.M. ordinario gli esiti delle eventuali indagini socio-familiari disposte (tramite trasmissione telematica di copia dei relativi atti).
- B) Il P.M. minorile informerà il P.M. ordinario dell'eventuale ricorso presentato al Tribunale per i Minorenni al fine dell'adozione di provvedimenti di allontanamento del minore dal nucleo familiare maltrattante, o di affidamento ai Servizi Sociali, o ai fini di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale connessi ai procedimenti penali pendenti.
- C) Il P.M. ordinario informerà il P.M. minorile, anche per le vie brevi, quando presenta richiesta di incidente probatorio relativa all'audizione di persona offesa minorenni e, all'esito dello stesso, trasmetterà al P.M. minorile il verbale stenotipico dell'udienza (vedasi anche art. 5 lett..C).



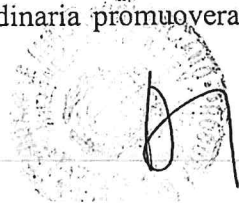
- D) Il P.M. ordinario comunicherà al P.M. minorile, anche per le vie brevi, su richiesta di quest'ultimo, le eventuali dichiarazioni rese dal minore nel corso delle indagini preliminari, ovvero al G.I.P. in sede di incidente probatorio.
- E) Il P.M. ordinario informerà il P.M. minorile dell'eventuale richiesta di archiviazione del proprio procedimento nonché per il tramite della Polizia Giudiziaria dell'**applicazione, o modifica, di misure cautelari** nei confronti dell'indagato, così da consentire al P.M. minorile di valutare la possibile incidenza di tali provvedimenti sulla situazione familiare e sulle esigenze di tutela del minore.

Articolo 4 (Esecuzione delle misure)

I soggetti firmatari del presente protocollo avranno cura di coordinarsi nella fase dell'esecuzione di misure cautelari nei confronti del genitore o affidatario indagato o nella fase dell'esecuzione di sentenze di condanna, in particolare la Polizia Giudiziaria ne darà preventiva comunicazione alla Procura per i Minorenni nei casi in cui è necessario adottare misure per garantire l'affidamento del minore e la conseguente predisposizione delle adeguate misure volte ad evitare che lo stesso possa incorrere in situazione di abbandono; negli altri casi la comunicazione sarà contestuale all'esecuzione.

Articolo 5 (Incidente probatorio e audizione protetta)

- A) Le Autorità Giudiziarie procedenti si impegnano affinché l'audizione dei soggetti minorenni avvenga il minore numero di volte possibile.
Soluzione da preferire, in via generale, appare quella dell'audizione limitata ad un unico incidente probatorio nel corso del procedimento penale, i cui atti saranno utilizzabili, oltre che nel relativo dibattimento, anche nel procedimento civile avanti al Tribunale per i Minorenni.
- B) L'incidente probatorio avente ad oggetto l'assunzione della testimonianza del minore vittima dei reati di cui al presente protocollo, verrà espletato tempestivamente (compatibilmente con le condizioni cliniche e psicologiche del minore), e si svolgerà, come per legge, in forma protetta, in modo da poter cogliere gli stati emotivi della vittima, e con tutte le cautele necessarie ad evitare contatti, anche solo visivi, con l'indagato o l'imputato. A tal fine si adotteranno tutti gli accorgimenti idonei ad evitare incontri e/o contatti anche occasionali e temporanei all'esterno del luogo individuato per l'espletamento dell'atto.
- C) Il P.M. ordinario informerà il P.M. minorile, anche per le vie brevi, quando presenta richiesta di incidente probatorio relativa all'audizione di persona offesa minorenne e, all'esito dello stesso, trasmetterà al P.M. minorile il verbale stenotipico dell'udienza. Eventuali altri atti del fascicolo del P.M. ordinario verranno trasmessi al P.M. minorile su specifica richiesta di quest'ultimo.
- D) Nei casi di coimputati maggiorenni e minorenni nei procedimenti afferenti reati oggetto del presente protocollo, la Procura per i Minorenni e la Procura Ordinaria promuoveranno di



regola, ove non prevalgano differenti esigenze investigative, un unico incidente probatorio con la presenza di tutte le parti interessate, e redigeranno un unico verbale, in modo che le dichiarazioni rese dalla vittima di reato siano utilizzabili in entrambi i procedimenti.

Articolo 6 (Tutela della riservatezza della vittima)

I firmatari del presente protocollo riconoscono che debba essere compiuto ogni sforzo per evitare che la vicenda processuale che vede coinvolto un soggetto minorenne, sia come vittima che come testimone o indagato, divenga oggetto di notizie o di diffusione di immagini con qualsiasi mezzo divulgate, tali da consentire l'identificazione del minorenne a qualsiasi titolo coinvolto nel procedimento (art. 13 D.P.R. 488/1988), o l'individuazione del luogo in cui il minore risieda o abbia trovato riparo.

Articolo 7 (Modalità di trasmissione e comunicazione delle informazioni)

Le Autorità Giudiziarie aderenti al presente protocollo concordano di attuare un reciproco scambio di comunicazioni, di regola, attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica:

- affaricivili.procmin.bolzano@giustizia.it (Procura Minori);
- segreteria.cognomepubblico.ministero.procura.bolzano@giustizia.it.

Laddove necessario, e per i casi di particolare urgenza, dette comunicazioni potranno avvenire mediante contatti telefonici diretti tra i magistrati o tramite la polizia giudiziaria delegata.

Articolo 8 (Validità e durata)

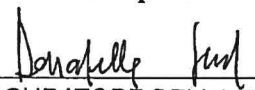
Il presente protocollo di intesa avrà validità fino ad eventuale revoca o modificazione.

Bolzano, li 27 luglio 2023

**Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bolzano**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DER LEITENDE OBERSTAATSANWALT
Dr. Giancarlo E. [firma]


**Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano**


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DER STAATSANWALT
- dott.ssa Donatella Sacchi -
